



Roma, 7 luglio 2022

DL n.73 del 21 giugno 2022 – “Semplificazioni fiscali”

Nota di lettura delle disposizioni fiscali

La presente nota di lettura contiene una disamina delle disposizioni contenute nel decreto legge n.73 del 21 giugno 2022 che riguardano la fiscalità locale. Si precisa che il provvedimento in esame è in corso di conversione in legge in Parlamento e potrà subire modificazioni di cui ne verrà data un’adeguata informativa alla fine dell’iter parlamentare. Le disposizioni che al momento sono contenute nel testo del decreto legge, tuttora all’esame della Camera dei Deputati, riguardano in sintesi: la proroga della dichiarazione dell’Imposta di soggiorno, l’adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ai nuovi scaglioni dell’IRPEF e la proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, e la proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021.

Articolo 3, comma 6 (Proroga dichiarazione Imposta di soggiorno)

6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1 -ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5 -ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

Il comma 6 **proroga** dal 30 giugno 2022 **al 30 settembre 2022** il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.

Il termine ordinario del 30 giugno è previsto dal comma 1-ter, art.4, del d.lgs. n.23/2011 che individua **il gestore della struttura ricettiva quale responsabile** del pagamento dell’imposta di soggiorno e **della presentazione della dichiarazione**, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Lo stesso termine è richiamato dal comma 5, art.4, del dl n.50/2017, che prevede, **con riferimento alle locazioni turistiche brevi, che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo**, ovvero che interviene nel pagamento degli stessi **è responsabile** del pagamento dell’imposta di soggiorno nonché **degli adempimenti dichiarativi**.

Si ricorda, inoltre, che in relazione all’emergenza Covid-19, il dl n.41/2021 (cd “Sostegni”) ha disposto che la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 venisse presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno 2021.

Il modello di dichiarazione imposta di soggiorno, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche relative alla trasmissione sono stati approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022¹.

¹ <https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/>



Articolo 19 (Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola «Ministro» è sostituita dalla seguente «Ministero».

La norma in questione semplifica l'approvazione del modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali, per il quale è ora sufficiente un **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** in luogo del decreto del Ministro di più laboriosa emanazione.

A tale proposito si ricorda che l'obbligo annuale di presentazione della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali è stato previsto dal comma 770, art.1, della legge n.160/2019 (Legge di bilancio 2020) con termine 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso di immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fine della determinazione di imposta.

Articolo 20. (Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF)

1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

Il comma 1 proroga al 31 luglio 2022 il termine per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei Comuni. Il termine previgente, individuato dalla legge di bilancio 2022, era fissato al 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Si prevede inoltre che in caso di approvazione delle aliquote in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Tale ultima previsione riprende di fatto quella di carattere generale, dettata dal decreto legge n.4/2022 (dl "Sostegni ter", art. 13, co.5-bis), in base alla quale in caso di interventi di modifica alla disciplina fiscale che intervengano successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.



Con la proroga al 31 luglio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, più recentemente intervenuta con il DM Interno del 28 giugno 2022 non c'è alcun dubbio circa la facoltà degli enti di intervenire (o reintervenire) su tutti gli aspetti della disciplina dell'addizionale (aliquote per scaglioni, aliquota unica, quota esente).

Al comma 2 si prevede che per l'anno 2022, per i Comuni che abbiano precedentemente deliberato aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, e che non adottano o non trasmettono al Mef entro i termini di legge (il 20 dicembre di ciascun anno) la delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o la delibera di determinazione dell'aliquota unica, l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

La disposizione ha il fine di garantire coerenza tra gli scaglioni dell'addizionale comunale con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che sono stati modificati per effetto del comma 2, art.1, della legge n.234/2021 (legge di bilancio 2022).

Si ricorda che a seguito della legge n. 234 del 2021, l'IRPEF si articola in quattro scaglioni di reddito con altrettante aliquote, secondo il seguente schema:

- fino a 15.000 euro, 23%;
- da 15.000,01 a 28.000 euro, 25%;
- da 28.000,01 a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%

- Articolo 35. (Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)

1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.

3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».



4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022.

L'articolo 35, comma 1, **proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA)**, delle misure di aiuto il cui importo non è determinabile dai provvedimenti di concessione e/o di autorizzazione, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (che deve essere presentata generalmente nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario). In particolare, la proroga opera nel seguente modo:

- i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge n.73/2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
- i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Il comma 2 prevede che **la proroga di cui al comma 1 si applichi anche alla registrazione** nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), nonché nei registri aiuti di Stato riguardanti il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, **degli aiuti riconosciuti ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», delle sezioni 3.1 e 3.12.** Si tratta:

- degli **aiuti di importo limitato** (Sezione 3.1), **che non devono superare 2,3 milioni di EUR per impresa** (al lordo di qualsiasi imposta o onere) e possono essere concessi, entro e non oltre il 30 giugno 2022 - sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni) - a imprese che, al 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 345 mila euro e non devono riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis". Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono invece superare i 290 mila euro per impresa.
- degli **aiuti per il finanziamento dei costi fissi non coperti delle imprese** a causa delle perdite di fatturato (Sezione 3.12). L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, compresi i costi sostenuti per una parte di tale periodo (periodo ammissibile). L'aiuto è concesso alle imprese che hanno subito un calo di fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. L'importo complessivo dell'aiuto non deve superare 12 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale sopraindicato. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

La relazione illustrativa della disposizione in esame afferma che la proroga si rende necessaria, tenuto conto dell'elevata quantità di dati che saranno comunicati dai



contribuenti con l'autodichiarazione prevista dalla disciplina - di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del D.L. n. 41/2012 (L. n. 69/2021), D.M. 11 dicembre 2021 e decreto direttoriale dell'Agenzia delle entrate 27 aprile 2022) - sul monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Il predetto provvedimento prevede, tra l'altro, che l'autodichiarazione sia presentata entro il 30 giugno 2022 e - dato l'approssimarsi della scadenza e le difficoltà rappresentate dalle imprese e dai professionisti tenuti all'adempimento - potrà essere differito con successivo provvedimento della medesima Agenzia, rendendo ancor più necessaria la proroga del termine per effettuare le successive registrazioni in RNA. Pertanto, considerato l'elevatissimo numero di aiuti individuali da iscrivere in base alla Sezione 3.1 e alla Sezione 3.12 della citata Comunicazione e i numerosi dati che saranno comunicati dai contribuenti con la citata autodichiarazione, la proroga si rende necessaria per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare le relative registrazioni nei termini.

Come evidenziato dal citato D.M.11 dicembre 2021, tra le agevolazioni fiscali concesse dai Comuni, solo quelle previste dalla legge in materia di IMU turistica sono da registrare nel RNA, SIPA o SIAN.

L'autodichiarazione riguardante l'insieme degli aiuti attualmente in scadenza al 30 giugno 2022, nella quale i soggetti beneficiari attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, che probabilmente sarà oggetto di proroga, conterrà le informazioni relative alle agevolazioni fruitive dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021. Si ritiene, pertanto, che l'inserimento dei dati nei registri degli aiuti di Stato sia da prevedere entro il 31 dicembre 2022, fatte salve eventuali proroghe connesse ad uno slittamento del termine del 30 giugno per la sua presentazione.

Nel box sottostante si ricordano tutti i provvedimenti di esenzione che hanno interessato l'IMU.

Provvedimenti di legge che hanno interessato le esenzioni su IMU turistica

- art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone l'esenzione dalla prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno 2020, per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- art. 78, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di IMU che prevede l'esenzione dalla seconda rata dell'IMU, relativa all'anno 2020, per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
- art. 78, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, laddove prevede, limitatamente all'anno 2021, l'esenzione dall'IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- articoli 9 e 9-bis, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, che in materia di esenzione dall'IMU, ha disposto la cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2 al medesimo D.L. n. 137 del 2020;



- art. 9-ter, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il quale ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 177, comma 1, lettera b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, dello stesso D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, si applicano ai soggetti passivi dell'IMU, come individuati dal comma 743 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni;
- l'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che dispone in materia di IMU l'esenzione dalla prima rata, relativa all'anno 2021, per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
- art. 6-sexies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, nel quale si prevede l'esenzione, per il 2021, dalla prima rata dell'IMU, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto di cui commi da 1 a 4 dell'art. 1 del medesimo D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Tutte le altre misure di aiuto che dovranno essere inserite nell'autodichiarazione sono elencate nel D.M. 11 dicembre 2021².

Infine, sempre in tema di aiuti di Stato, la disposizione in commento, al comma 3, **proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'esclusione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, previsto in caso di mancata registrazione degli stessi aiuti**, previsto dal D.L. n. 137/2021.

Il comma 4 **differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2022** il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) per le persone fisiche e per gli enti commerciali, relativa all'anno 2021.

Il comma 769, art.1, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) dispone che i soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La Relazione illustrativa del provvedimento in esame a tal fine chiarisce che, per quanto riguarda la dichiarazione per l'anno di imposta 2021 è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale, tra l'altro, è presente un apposito campo dedicato alla "Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato", che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Pertanto, tenuto conto che il termine del 30 giugno è ormai prossimo, si ritiene che il differimento al 31 dicembre consenta ai contribuenti di disporre di un lasso di tempo più ampio e di presentare al Comune una dichiarazione utile per l'acquisizione delle

² Il decreto è consultabile al link: <https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-11-dicembre-2021/>



informazioni relative agli aiuti COVID-19 e consentire ai Comuni un più agevole rispetto degli obblighi di inserimento nei registri degli aiuti di Stato.